



## CITTÀ DI AVOLA

### Il Sindaco

Ordinanza n. 4

Del 10/01/2021

**Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19**

#### IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa del rischio sanitario connesso al diffondersi del virus Covid-19;

**CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il più recente dei quali, il D.P.C.M. del 03/12/2020, detta disposizioni applicabili dal 04/12/2020 al 15/01/2021;

**RILEVATO** che all'art. 1, c. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

**RILEVATO** che l'art. 1, c. 5 del citato Decreto testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private*";

**CONSIDERATO** che:

-i dati ufficiali trasmessi dall'Asp competente sulla situazione epidemiologica in Città non sono confortanti, ma registrano un significativo incremento dei contagi negli ultimi giorni;

-sul territorio cittadino sono individuabili aree e situazioni inidonee a scongiurare la concomitante presenza di un elevato numero di persone tale da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;

-i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno evidenziato la diffusa presenza di estesi fenomeni aggregativi idonei a creare situazioni di assembramento al di fuori del divieto di circolazione previsto dall'art. 1, co. 3, dal D.P.C.M. citato dalle ore 22:00 alle ore 05:00;

**RAVVISATA** la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione

epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

**ATTESO** che nonostante i controlli assidui delle Forze di Polizia per il contrasto dei comportamenti contrari alle norme imperative imposte dai vigenti DPCM e Ordinanze Regionali e locali, il numero dei contagi non accenna a discenderee pertanto è necessario intervenire su quelle situazioni che favoriscono gli assembramenti.

**RICHIAMATO** il regolamento di Polizia Urbana(*Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità*)....[ ]... *perseguimento ..... disposizioni generali o speciali, in materia di: a) sicurezza urbana e pubblica incolumità, intese come l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di pericolo (anche solo potenziale), danno, malattia, calamita, .....[ ]... e Art. 4 – (Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro).....[ ].... L:o) ;*

**RITENUTA** ai sensi dell'art. 50, c.5 del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M., competenza peraltro confermata dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e da ultimo dall'art. 2, c.3 dell'ordinanza n. 64 del 10/12/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000;

## **ORDINA**

1.Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data odierna e sino a cessata necessità, dispone il divieto di stazionamento per le persone dal lunedì alla domenica dalle ore 05:00 alle ore 22:00 in tutte le piazze e parchi pubblici, lungo il litorale e negli arenili, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M., nonché alle abitazioni private, e avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali.

## **AVVERTE**

**CHE** ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

**CHE** contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**CHE** la presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ad Ufficio Territoriale del governo, sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e di esso sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

F.to Il Sindaco

Dott. Giovanni Luca Cannata